



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 13/12/2021

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2020.

L'anno 2021 (DUEMILAVENTUNO), il giorno 13 (TREDICI) del mese di DICEMBRE alle ore 19:40 nella Sala Polivalente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco

Vice Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
	A.G.
	A.G.
X	
X	
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Segretario comunale, dott. Matteo Marziliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri LODI RICCARDO, FERRI FRANCESCA, TONDELLI DEBORA.

CC. nr . 40 del 13/12/2021: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2020.**

*Il sindaco anticipa il punto integrativo sulle partecipate.
Illustra quindi il punto.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 38 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione;
- n.. 44 del 27/12/2018 avente ad oggetto "razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal comune di Vetto esercizio 2018 al 31/12/2017
- nr. 64 del 27/12/2019 avente ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal comune di Vetto esercizio 2019 al 31/12/2018
- nr. 33 del 28/12/2020 avente ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal comune di Vetto esercizio 2020 al 31/12/2019

VISTO in particolare l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vetto, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si riassumono nel modo seguente:

ALLEGATO A): Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;

ALLEGATO B): Relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2020, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

società partecipata	% quota di partecipazioni	ATTIVITA' SVOLTA	CODICE FISCALE	CAPITALE SOCIALE
IREN SPA	0,0112	holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.	07129470014	1.276.226.000,00
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,2775	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti,	02153150350	120.000,00

		nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.		
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A	0,110	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.	01429460 338	20.800.000, 00
LEPIDA SPA	0,0015	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.	02770891 204	65.526.000, 00
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L	0,19	Attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	02558190 357	3.000.000,0 0
MONTEFALCONE S.R.L. PROCEDURA DI FALLIMENTO IN CORSO	0,275	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	02593290 352	0,00

VISTO il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2020 nel quale viene previsto:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI:

- Iren s.p.a. (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione);
- Agenzia Locale per la mobilità s.r.l.;
- Lepida s.p.a.;
-

MANTENIMENTO CON AZIONI RAZIONALIZZAZIONE:

- Agac Infrastrutture spa;

CESSIONE A TITOLO ONEROSO

- Piacenza Infrastrutture spa;

CESSIONE PER LIQUIDAZIONE / PROCEDURA FALLIMENTARE

- Montefalcone s.r.l. fallimento 146/2014;

CONSIDERATO che, come lo scorso anno, non avendo società controllate si è ritenuto di non effettuare nessun tipo di attività per le società partecipate indirettamente tramite le suddette partecipate;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra richiamate, di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

VISTI gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO l'art. 175 del Dlgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti:

- Presenti: n. 8
- votanti: n. 6
- favorevoli n. 6
- contrari n. //
- astenuti n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vetto alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti da:

ALLEGATO A): Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;

ALLEGATO B): Relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

Mantenimento partecipate senza interventi:

- Iren s.p.a. (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione);
- Agenzia Locale per la mobilità s.r.l.;
- Lepida s.p.a.;

Mantenimento con azioni razionalizzazione:

- Agac Infrastrutture spa;

- 4) di procedere per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, all'attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente nella Piacenza Infrastrutture spa secondo il percorso descritto ed in corso di attuazione;
- 5) di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- 6) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti:

- Presenti: n. 8
- votanti: n. 6
- favorevoli n. 6
- contrari n. //
- astenuti n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Matteo Marziliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 20 DIC 2021 e vi resterà fino al 104 GEN 2022 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 433

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Marziliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 20 DIC 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo Marziliano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto :
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2020..

Vetto, lì 10/12/2021



II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VETTO ESERCIZIO 2020..

Vetto, lì 10/12/2021



II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani